

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014

Danno da perdita della vita - Danno "biologico terminale" - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Sussistenza - Criteri di liquidazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014

In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Massime precedenti Conformi: N. 3549 del 2004, N. 9959 del 2006

Massime precedenti Difformi: N. 1361 del 2014